



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. De Geronimo Pier Giorgio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
118	26/03/2025	17	8

Oggetto:

Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da ultimo aggiornata in seguito a riesame con D.D. n. 240 del 03/07/2023 per l'impianto IPPC 5.1 e 5.3 sito in Quarto (NA) alla via Fermi 1/3. Societa' Espeko s.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI:

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii. e la DGRC 43/2021;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 257 del 22/07/2024, con cui il servizio di supporto tecnico alla UOD 50.17.08 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale è stato affidato all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;
- h. il D.D. n. 240 del 03/07/2023.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 240 del 03/07/2023, che integralmente si richiama, è stata da ultimo rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Espeko s.r.l. per l’impianto IPPC 5.1 e 5.3 sito in Quarto (NA) alla via Fermi 1/3;
- b. che la società Espeko s.r.l. ha presentato due istanze di modifica non sostanziale per l’impianto indicato al punto a., con note inviate a mezzo PEC, agli atti della scrivente UOD;
- c. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dal D.M. 58/2017 e dalla DGRC 43/2021 e dovuta a pena di irricevibilità dell’istanza, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo Pago Pa in data 26/06/2024 la somma di € 2.025,00 e a mezzo bonifico bancario in data 23/12/2024 la somma di euro 2.025,00 trasmettendo le relative ricevute allo scrivente ufficio.

RILEVATO

- a. che la prima richiesta di modifica si riferisce a:
 - l’applicazione dei limiti allo scarico con riferimento alla colonna “Scarico in rete fognaria” anziché della colonna “Scarico in acque superficiali” di cui alla tab. 3 dell’Allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - per le emissioni convogliate i limiti per gli inquinanti monitorati, riportati in Tab 6 del PMeC, l’inserimento dei valori obiettivo già previsti dalla vigente autorizzazione;
 - l’eliminazione del punto P7 per il monitoraggio delle emissioni diffuse, in quanto tale punto ricade ad oggi in un’area esterna all’impianto, a seguito della rinuncia in corso di riesame da parte di Espeko di inserire tale area nel progetto da autorizzare;
 - l’aggiunta di PM10, Ammoniaca e Mercaptani per il monitoraggio dei punti P4 e P5, secondo quanto previsto al punto 3 del DD 85 del 28/04/2017;
 - la modifica della scheda EBIS secondo quanto di seguito dettagliato:
 - 1) sono state aggiornate le certificazioni ISO 14001 – 9001 e 45001 in Tabella 3 (Sistemi di gestione volontari);
 - 2) è stata aggiornata la Tabella 4 relativa allo Stato autorizzativo dello stabilimento ESPEKO SRL, inserendo anche le ultime autorizzazioni;
 - 3) è stata aggiornata la Tabella 8 relativa all’elenco dei rifiuti prodotti in quanto in quella riportata nella documentazione allegata per l’ottenimento del riesame valido come rinnovo, giusto DD 240/2023, (Scheda E bis Rev 2 del 22/07/2022), sono riportati anche i rifiuti

prodotti dalle attività previste all'area attigua all'impianto (variante a cui la Ditta ha rinunciato);

4) è stata aggiornata la Tabella 9 relativa alle principali caratteristiche delle emissioni in atmosfera (sono state allineati i valori alle condizioni già prospettate nel PMeC allegato al presente atto);

5) nella tab. 10 i limiti di legge sono stati aggiornati ai valori di scarico in fogna e, se più restrittivi, alla BAT di settore. Il Flusso di massa è inteso come il valore limite massimo alle condizioni di portata d'esercizio indicata (200 m³/giorno e non alla portata massima 500 m³/giorno);

6) nella verifica con la BAT "4", punto "a" è stata ricalcolata la volumetria del bacino di contenimento dei serbatoi di stoccaggio in base ai rilievi effettuati;

7) nella verifica con la BAT "7" sono state meglio descritte le motivazioni per le quali le periodicità dei monitoraggi di alcuni analiti non è mantenuta;

8) nella verifica con la BAT "9" (Superficie impermeabile) è stata descritta la pavimentazione in essere. Il punto equivalente sulla scheda E-bis di cui all'AIA assentita, si riferiva anche all'area in variante di modifica sostanziale a cui la Ditta ha rinunciato;

9) sono state inserite le note alla BAT 7 richiamate in tabella;

10) nel capitolo B.5.1.1 "Valori di emissione e limiti di emissione" sono state inserite le note con l'indicazione della prescrizione dell'AIA 240/23 in relazione ai valori obiettivo.

b. che la seconda richiesta di modifica si riferisce a:

- la sostituzione della linea biologica di trattamento di rifiuti liquidi denominata "Modulo Bioclair" con una nuova linea biologica tecnologicamente avanzata, a parità di quantitativo max. di trattamento ad oggi autorizzato pari a 500 t/d;
- la realizzazione di un nuovo varco di apertura previsto sul lato N-E dell'impianto.

CONSIDERATO

- a. che l'Ente Idrico Campano, con nota prot. 15662 del 24/06/2024, ha rilasciato parere favorevole alla modifica relativa agli scarichi, dichiarando che i parametri allo scarico da rispettare, sono quelli per la pubblica fognatura, previsti dalla parte III, Allegato V, tab.3 del D.Lgs n. 152/2006.;
- b. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" consulente tecnico scientifico della scrivente UOD in materia di A.I.A. in virtù di convenzione, ha espresso parere favorevole per entrambe le modifiche, confermandone la non sostanzialità e l'ammissibilità e trasmettendo a questa UOD la scheda E-bis e il Piano di Monitoraggio e Controllo, previa verifica della documentazione trasmessa dalla società Espeko s.r.l.
- c. che pertanto, sulla base dell'istruttoria svolta dallo scrivente ufficio e dei pareri di cui ai punti precedenti, le modifiche all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 240/2023 sono da ritenersi ammissibili e sono considerate non sostanziali, ai sensi dell'art. 29 nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.D. n. 925 del 06/12/2016 "Linee guida A.I.A.";
- d. che in data 17/03/2025 e in data 19/03/2025, la società ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. n. 59/2018;
- e. che con nota prot. PG/2024/0327475 del 02/07/2024, con riferimento all'applicazione dei limiti allo scarico di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" anziché della colonna "Scarico in acque superficiali" tab. 3 dell'Allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., questa UOD ha comunicato alla società Espeko s.r.l. che, sulla base dell'istruttoria svolta e del parere dell'Ente Idrico Campano, la modifica richiesta era da ritenersi non sostanziale. Pertanto, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore poteva procedere alla sua realizzazione.

CONSIDERATO, altresì

- a. che le modifiche proposte comportano variazioni/integrazioni del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al D.D. n. 240 del 03/07/2023 con cui è stata da ultimo aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché della scheda E-bis e pertanto è necessario aggiornare il citato D.D. n. 240/2023;

- b. che la società Espeko s.r.l., con nota PEC agli atti della scrivente UOD, ha trasmesso la nuova proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo e della scheda E-bis verificati con esito favorevole dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, le modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da ultimo aggiornata con D.D. n. 240 del 03/07/2023 alla società Espeko s.r.l. per l'impianto IPPC 5.1 e 5.3 sito in Quarto (NA) - zona ASI, alla via Fermi 1/3 e di aggiornare il citato D.D. n. 240/2023,

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, le modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da ultimo aggiornata con D.D. n. 240 del 03/07/2023 alla società Espeko s.r.l. per l'impianto IPPC 5.1 e 5.3 sito in Quarto (NA) - zona ASI, alla via Fermi 1/3 e di aggiornare il citato D.D. n. 240/2023;

2. **di precisare** che le modifiche di cui al punto precedente, così come riportato in narrativa e qui integralmente richiamato, si riferiscono a:

- la prima richiesta di modifica:
- l'applicazione dei limiti allo scarico con riferimento alla colonna "Scarico in rete fognaria" anziché della colonna "Scarico in acque superficiali" di cui alla tab. 3 dell'Allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- per le emissioni convogliate i limiti per gli inquinanti monitorati, riportati in Tab 6 del PMeC, l'inserimento dei valori obiettivo già previsti dalla vigente autorizzazione;
- l'eliminazione del punto P7 per il monitoraggio delle emissioni diffuse, in quanto tale punto ricade ad oggi in un'area esterna all'impianto, a seguito della rinuncia in corso di riesame da parte di Espeko di inserire tale area nel progetto da autorizzare;
- l'aggiunta di PM10, Ammoniaca e Mercaptani per il monitoraggio dei punti P4 e P5, secondo quanto previsto al punto 3 del DD 85 del 28/04/2017;
- la modifica della scheda EBIS secondo quanto di seguito dettagliato:
 - 1) sono state aggiornate le certificazioni ISO 14001 – 9001 e 45001 in Tabella 3 (Sistemi di gestione volontari);
 - 2) è stata aggiornata la Tabella 4 relativa allo Stato autorizzativo dello stabilimento ESPEKO SRL, inserendo anche le ultime autorizzazioni;
 - 3) è stata aggiornata la Tabella 8 relativa all'elenco dei rifiuti prodotti in quanto in quella riportata nella documentazione allegata per l'ottenimento del riesame valido come rinnovo, giusto DD 240/2023, (Scheda E bis Rev 2 del 22/07/2022), sono riportati anche i rifiuti prodotti dalle attività previste all'area attigua all'impianto (variante a cui la Ditta ha rinunciato);
 - 4) è stata aggiornata la Tabella 9 relativa alle principali caratteristiche delle emissioni in atmosfera (sono state allineati i valori alle condizioni già prospettate nel PMeC allegato al presente atto);
 - 5) nella tab. 10 i limiti di legge sono stati aggiornati ai valori di scarico in fogna e, se più restrittivi, alla BAT di settore. Il Flusso di massa è inteso come il valore limite massimo alle condizioni di portata d'esercizio indicata (200 m3/giorno e non alla portata massima 500 m3/giorno);
 - 6) nella verifica con la BAT "4", punto "a" è stata ricalcolata la volumetria del bacino di contenimento dei serbatoi di stoccaggio in base ai rilievi effettuati;

- 7) nella verifica con la BAT "7" sono state meglio descritte le motivazioni per le quali la periodicità dei monitoraggi di alcuni analiti non è mantenuta;
- 8) nella verifica con la BAT "9" (Superficie impermeabile) è stata descritta la pavimentazione in essere. Il punto equivalente sulla scheda E-bis di cui all'AIA assentita, si riferiva anche all'area in variante di modifica sostanziale a cui la Ditta ha rinunciato;
- 9) sono state inserite le note alla BAT 7 richiamate in tabella;
- 10) nel capitolo B.5.1.1 "Valori di emissione e limiti di emissione" sono state inserite le note con l'indicazione della prescrizione dell'AIA 240/23 in relazione ai valori obiettivo;

- la seconda richiesta di modifica:

- la sostituzione della linea biologica di trattamento di rifiuti liquidi denominata "Modulo Bioclar" con una nuova linea biologica tecnologicamente avanzata, a parità di quantitativo max. di trattamento ad oggi autorizzato pari a 500 t/d;
- la realizzazione di un nuovo varco di apertura previsto sul lato N-E dell'impianto;

3. **di precisare** che il Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante e sostanziale del D.D. n. 240/2023, con cui è stata da ultimo aggiornata l'autorizzazione Integrata Ambientale è sostituito da quello allegato al presente provvedimento e il Rapporto Tecnico parte integrante e sostanziale del citato D.D. n. 240/2023 è sostituito dalla scheda E-bis allegata al presente provvedimento;

4. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 240 del 03/07/2023 e della documentazione allegata alle comunicazioni di modifica non sostanziale, inviate a mezzo PEC e successivamente integrate;

5. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico allegato al D.D. 240 del 03/07/2023, come aggiornato dal presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;

6. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la società, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituiti dall'A.I.A.;

8. **di precisare** che nell'area accessibile tramite il nuovo varco che si intende realizzare non è consentita alcuna attività connessa a quella oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

9. **di precisare** che i lavori per la realizzazione delle modifiche non sostanziali in oggetto dovranno essere svolti secondo il cronoprogramma allegato al presente provvedimento. La società dovrà comunicare a questa UOD l'inizio e la fine dei lavori. Alla comunicazione di fine lavori che varrà come comunicazione di cui all'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con riferimento alla nuova configurazione impiantistica, dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato in cui si attesta che le modifiche sono state realizzate secondo quanto autorizzato con il presente provvedimento;

10. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare ulteriori modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

11. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

12. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

13. **di notificare** il presente provvedimento alla Espeko s.r.l.;

14. **di trasmettere** comunicazione di pubblicazione sul sito WEB della scrivente UOD, al Comune di Quarto (NA), alla Città Metropolitana di Napoli, all'ARPAC – Napoli, all'ASL NA2 Nord, all'Ente Idrico Campano, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

15. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione “Regione Campania Casa di Vetro”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Avv. Pier Giorgio de Geronimo